

N. 692 VOLONTARIA  
ANNO 2005

ORIGINALE

STUDIO LEGALE AFFATATO  
Viale della Resistenza n.85/B - Rende (CS)  
Via Borromei n.1 - Milano  
Tel - Fax 0984.462586  
Cod. Fisc.: FFT FNC 60R02 D086K - Partita IVA: 01465730784

TELECOM  
SEDE LEGALE - MILANO

00001 18 V 05

## TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

**Ricorso ex art. 2417 2°c. cod. civ. ed artt.25 e ss. D.Lgs. 17.01.2003 n.5**

ricorre la *Investimenti Sud Italia S.r.l.*, in persona del suo l.r.p.t. Sig. Luigi Sposati, con sede legale in Cosenza alla Via Montesanto n.116, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affatato e dall'Avv. Alfredo Stamile, entrambi del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Affatato sito in Milano alla Via Borromei n.1

### Premesso

che la Investimenti Sud Italia S.r.l. è obbligazionista (doc.1) della Società "Telecom Italia S.p.A." (da ora in avanti per brevità "Telecom"), con sede in Milano alla Piazza degli Affari n.2, capitale sociale €9.357.654.445,15 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.00488410010;

che giusta delibera adottata dall'assemblea speciale tenutasi in data 20.02.2002, veniva nominato "*Rappresentante Comune dei portatori di obbligazioni del prestito 'Olivetti (ora Telecom Italia) 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso*" il Dr. Alessandro Rosotto, contestualmente determinando "in tre anni la durata in carica" del medesimo;

che, pertanto, attualmente e sin dal 20.02.2005 (data di scadenza del relativo mandato), la categoria degli obbligazionisti è del tutto priva di un proprio Rappresentante Comune, come del resto confermato dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società emittente, *Tronchetti Provera Dr. Marco*, il quale, in occasione della recente assemblea degli azionisti di Telecom del 07.04.2005 (doc.2 - pag.29), testualmente dichiarava che "*gli obbligazionisti di Telecom Italia non hanno sinora ritenuto di dover promuovere la nomina di un proprio rappresentante comune*"

Depositato in Cancelleria  
- 3 MAG. 2005  
oggi.....  
IL CANCELLIERE

che, sempre in tal senso, la "convocazione di assemblea speciale dei possessori di obbligazioni" (doc.3), avente come unico punto all'ordine del giorno "Nomina del rappresentante comune, determinazione della durata e del compenso per la carica", evidenzia il pregresso inadempimento degli amministratori, ai quali spetta -in alternativa al Rappresentante Comune (o in assenza di quest'ultimo)- la *convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti* (art.2415 2°c. cod. civ.);

che il predetto inadempimento da parte dell'organo amministrativo (in termini di omissione) si configura tanto più rilevante ove si consideri che, secondo la più autorevole dottrina (Pescatore, Pettiti, Campobasso), *il rappresentante comune è un organo necessario alla massa degli obbligazionisti*, nel cui comune interesse agisce, atteso che -ai sensi dell'art.2418 1°c. cod. civ.- deve "tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società", tra l'altro essendo "legittimato ad impugnare per conto degli obbligazionisti tutti gli atti della società emittente lesivi dei loro interessi" (Trib. Udine 31.10.1992);

che, in particolare, l'inesistenza di un Rappresentante Comune alla data dell'assemblea degli azionisti Telecom del 07.04.2005, ha costituito una circostanza particolarmente grave, atteso che la suddetta adunanza ha deliberato di "*approvare il Progetto di Fusione e di procedere conseguentemente -...(omissis)...- all'incorporazione di TIM S.p.A. in Telecom Italia S.p.A.*": in tal senso, l'eventuale presenza in assemblea del Rappresentante Comune, avente pieno "*diritto di assistere all'assemblea dei soci*" (art.2418 1°c. cod. civ.), avrebbe consentito agli obbligazionisti di esprimere, attraverso il loro "portavoce" istituzionale, tutte le considerazioni opportune e/o necessarie in riferimento ad un'operazione potenzialmente lesiva degli interessi della categoria;

che, in quest'ottica, proprio alla luce della sostanziale qualità di "creditori" della Società emittente attribuita agli obbligazionisti, l'*art.2503-bis cod. civ.* prevede espressamente che "*I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'art.2503 cod. civ.*" nel termine di due mesi "*dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.2502-bis*";

che, pertanto, la suddetta convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti (doc.3) è da ritenersi *tardiva ed assolutamente incompatibile* con le impellenti esigenze organizzative e di tutela della categoria, peraltro non ulteriormente procrastinabili e sin qui pregiudicate dal comportamento omissivo addebitabile agli amministratori della Telecom, i quali, ancor prima della data di scadenza del mandato del precedente Rappresentante (20.02.2005) avevano il preciso obbligo di procedere alla convocazione dell'assemblea per la nuova nomina;

che, quindi, è evidente come il recente avviso di convocazione del 15 aprile 2005 costituisca solo il maldestro tentativo degli amministratori di mascherare e/o ovviare formalmente al pregresso ed oramai consolidato inadempimento da parte loro;

che, in definitiva, si configura opportuna ed indispensabile l'odierna richiesta di intervento giudiziario, ai sensi dell'*art.2417 2°c.* cod. civ., peraltro del tutto pertinente e legittimo *"non solo quando l'assemblea regolarmente convocata non nomina il Rappresentante Comune, ma anche quando gli amministratori non convocano l'assemblea nonostante che l'organizzazione degli obbligazionisti sia, in concreto, in grado di funzionare"* (Patroni Griffi, *Società (controllo giudiziario sulle)*, Enc. g. Treccani), circostanza verificatasi nel caso specifico;

che, nell'ipotesi di accoglimento della presente istanza, senza pretesa alcuna di voler condizionare la totale ed indiscussa libertà di scelta riconosciuta all'On.le Tribunale adito in ordine alla nomina del nuovo Rappresentante, ma solo ed esclusivamente al fin di agevolarne il compito, il socio ricorrente ritiene di dover proporre per l'incarico un professionista serio e competente, noto per probità ed onestà, esperto dei diritti degli obbligazionisti ed in grado di rivestire il ruolo rappresentativo della categoria, quale l'attuale Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Dr. Michele Carpaneda, con studio in Milano alla Via P. Mascagni n.20;


Tanto premesso, argomentato e dedotto, la Investimenti Sud Italia S.r.l., in persona del suo l.r.p.t. Sig. Sposati Luigi, nella qualità esposta e come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna le seguenti


### CONCLUSIONI

“Voglia l’On.le Tribunale adito, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, in accoglimento del presente ricorso, *accertare e dichiarare* la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.2417 2°c. cod. civ. e, per l’effetto, previa eventuale fissazione dell’udienza ex art.28 D.Lgs. 17.01.2003 n.5, nominare con Decreto ex art.26 D.Lgs. 17.01.2003 n.5 il Rappresentante Comune dei possessori di obbligazioni del Prestito “Telecom Italia 1,5% 2001.2010 convertibile con premio al rimborso”, con ogni consequenziale statuizione.

Documenti offerti in comunicazione come da indice al fascicolo di parte che in allegato si produce.

Cosenza / Milano, 19.04.2005

  
Avv. Alfredo Stamile

Avv.   
Francesco Affatato

### Procura

Io sottoscritto *Sposati Luigi* (C.F. n°SPSLGU49B23D086J), nato a Cosenza il 23.02.1949 ed ivi residente alla Via Padre Giglio n.6/E, nella qualità di *legale rappresentante pro tempore* della *Investimenti Sud Italia S.r.l.*, corrente in Cosenza alla Via Montesanto n.116, con il presente atto nomino e costituisco l’Avv. Francesco Affatato e l’Avv. Alfredo Stamile quali miei difensori e procuratori affinché mi rappresentino e difendano

nel presente giudizio o procedimento sino all'esito finale ed anche per fasi e gradi ulteriori, conferendo all'uopo ogni più ampio potere e facoltà, ivi inclusa quella di conciliare, transigere e farsi sostituire, ritenendo fin da ora per rato e valido il Loro operato.

Ai fini del presente giudizio, eleggo domicilio in Milano alla Via Borromei n.1, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Affatato.


Cosenza, 19.04.2005

*Luigi Spada*

*e sentenze*

*Al. Lun*

*Lu. Lun*



TRIB. MILANO VIII CIV.  
V° si designa per la  
trattazione

dott. SIAMPI  
Milano 2 MAG. 2005

Il Presidente

*[Signature]*

V. 4<sup>a</sup> nomina l'avv. Francesco  
Pensato, via Anacronno, 4, 20122 Milano,  
tel. 02/58308088 -

MW

2 MAG. 2005

IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE VIII CIV.  
Dot. FERNANDO CIAMPI

Alla Cancelleria della Volontarie  
Giurisdizione



2 MAG. 2005

IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE VIII CIV.  
Dot. FERNANDO CIAMPI

Depositato in Cancelleria

oggi 3/05/05

IL CANCELLIERE 02  
Dott.ssa Annamaria Restelli



DIRITTO DI REPLICAZIONE  
APPLICAZIONE DI RAGIONE D'INTERESSE  
SULL'ORIGINALE. E.A. 1/02/03/032

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Milano, il .....

Milano.....

17 MAG 2005

IL CANCELLIERE



17 MAG 2005

IL CANCELLIERE

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

~~Il sottoscritto~~ **Alut. Ufficiale Giudiziale**

~~presso l'Ufficio~~ **in persona del rappresentante**

**TELECOM ITALIA SPA IN PERSONA DEL RAPP. LEG.  
PIZZA AFFARI 2 MILANO**

~~presso l'Ufficio~~ **in persona del rappresentante**

**ANNI DI PEDRON**  
**di perolente, incontrato alla ricezione ott: T.9**

**Milano, 18/05/05**

**UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Valeria Pabini**

43944/2005/AO

Istante: INVESTIMENTI SUD  
Richiedente: AFFATATO FRANCESCO  
Destinatario: TELECOM ITALIA SPA  
Nr. deposito: 957/2005/FS  
Deposito: 20,00 Euro

Zona: 19

17/5/2005